

**L'OBBLIGO DI COMPARIZIONE PERSONALE DEL FALLITO
DAVANTI AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA EX ART. 49 L. FALL.**

Tribunale di Milano, 8 maggio 2019 (Pres. e rel. Paluchowski)

Con il decreto qui segnalato il Tribunale di Milano si è pronunciato sul reclamo presentato da un soggetto convocato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 49 l. fall., il quale ne aveva chiesto la revoca sulla scorta del fatto che il provvedimento non precisava in quale veste fosse convocato.

Il Collegio ha osservato anzitutto che l'obbligo di cui dall'art. 49 l.fall. – a mente del quale il fallito, così come gli amministratori e i liquidatori degli enti assoggettati a fallimento, devono presentarsi al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori, al fine di rendere informazioni o chiarimenti utili per la gestione della procedura – è stato soggetto a profonde modifiche al fine contemperare in modo diverso rispetto al passato la tutela degli interessi della procedura con la condizione del fallito.

L'originaria formulazione dell'articolo sanciva il divieto per il fallito di allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato ed il suo obbligo di presentarsi dinnanzi agli organi della procedura ogniqualvolta convocato, con la possibilità in capo al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo. Successivamente, per effetto della riforma della legge fallimentare del 2006, di cui al d.lgs. n. 5/2006, l'art. 49 l.fall. è stato modificato, stabilendosi che il fallito è libero di cambiare la residenza o il domicilio, salvo il solo obbligo di comunicare il mutamento al curatore. In questa prospettiva di attenuazione delle conseguenze personali derivanti dal fallimento alla persona del fallito, si sarebbe giustificata anche l'eliminazione della previsione del comma secondo dell'art. 49 l. fall., che stabiliva che in caso di mancata ottemperanza da parte del fallito alla convocazione da parte degli organi della procedura, si poteva procedere ad accompagnamento coattivo.

Il provvedimento in commento ha poi sottolineato l'importanza dell'obbligo di comparizione del fallito, degli amministratori – ad avviso del Tribunale, anche solo di fatto – dei liquidatori davanti agli organi della procedura al fine di permettere a questi ultimi di acquisire le informazioni necessarie o utili alla gestione della procedura anche con l'obiettivo di ricostruire anche la fase che ha preceduto il dissesto.

Il Tribunale ha poi osservato che, a fianco di questo obbligo di comparizione, la cui violazione è presieduta da una tutela penale, il giudice delegato, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 49 l. fall., ha un generico potere, di convocare ed udire a chiarimenti chiunque sia in qualche modo coinvolto nella procedura, privo quest'ultimo però di sanzione.

Operate queste precisazioni in linea di diritto, il Tribunale ha osservato che, per un verso, il soggetto convocato non avrebbe la facoltà di non rispondere alle domande che gli siano poste e, per altro verso, le sue dichiarazioni potrebbero rivelarsi a lui pregiudizievoli. In ragione di ciò, secondo il Tribunale il soggetto convenuto per rendere informazioni agli organi della procedura deve essere necessariamente reso edotto delle ragioni della sua convocazione.

LIVIA MARCINKIEWICZ

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI NEI PROCESSI DELLA FAMIGLIA

Tribunale di Pistoia, ord. 20 aprile 2018 (Est. Maione)

Nel corso della fase a cognizione piena di un procedimento per divorzio giudiziale, il Giudice istruttore, con ordinanza riservata, letti gli atti ed esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni relative alla determinazione di assegni di mantenimento per i figli e di divorzio, ritenuta la superfluità dei capitoli di prova per testimoni formulati dal ricorrente nonché delle richieste di esibizione avanzate, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendo contestualmente, «ex art. 210 c.p.c. e art. 5 l. n. 898/1970» che le parti completassero la documentazione atta a valutare la loro situazione patrimoniale-reddituale, esibendo le ultime dichiarazioni dei redditi, oltre a quelle presentate con gli atti introduttivi; le buste paga dell'anno in corso; le scritture contabili periodiche relative ai rapporti bancari e/o postali e/o assicurativi e/o dossier titoli a loro intestati o cointestati, dall'anno precedente l'introduzione della causa alla data del deposito, con tutti i movimenti, anche relativi alle eventuali carte di credito; le carte di circolazione dei veicoli da loro utilizzati, le visure catastali di beni immobili su cui vantassero diritti reali, nonché la documentazione relativa a redditi diversi da quelli lavorativi (quali azioni, immobili ecc.).

Con siffatto provvedimento il Tribunale di Pistoia dimostra così di aderire alla tesi secondo cui nei procedimenti *lato sensu* familiari di cui all'art. 337-ter c.c., il giudice può disporre d'ufficio l'esibizione di documenti in giudizio in deroga al principio dell'istanza di parte consacrato dagli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., in base alla aspirazione di tali procedimenti di addivenire, per quanto possibile, ad un accertamento pieno dei fatti in virtù dei particolari diritti tutelati.